



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 616 del 23/06/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 515 del 24/06/2020

I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale”
Servizio “Gestione Giuridica del Personale”
Ufficio “Selezioni e Mobilità”

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, al dipendente con matricola n. 1705.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001

(D.D. N. 33 del 09/01/2020)

VISTA l’istanza del 12/06/2020, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 14946/20, indirizzata al Dirigente della IV Direzione “Servizi Tecnici Generali” e pervenuta a questo Ufficio tramite e-mail in data 17/06/2020, con la quale il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire di giorni 86 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, a decorrere dal 01/07/2020, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.19/2009 e dell’art.42, comma 5, del D.Lgs n.151/2001 modificato dall’art. 4 del D.Lgs n.119/2011, per assistere la madre, convivente, portatrice di handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno presso struttura pubblica o privata, come indicato nel seguente prospetto:

mese di luglio: giorni 01,02,03,07,08,09,10,14,15,16,17,21,22,23,24,31;

mese di agosto: giorni 04,05,06,07,11,12,13,14,18,19,20,21,28;

mese di settembre: giorni 01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24;

mese di ottobre: giorni 01,02,06,07,08,09,13,14,15,16,23,27,28,29,30;

mese di novembre: giorni 03,04,05,06,10,11,12,13,17,18,19,20,27;

mese di dicembre: giorni 01,02,03,11,15,16,17,18,22,23,24,29,30,31;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dipendente;

VISTO il nulla-osta del Dirigente della IV Direzione “Servizi Tecnici Generali”;

VISTO il Verbale medico definitivo del 20/09/2018 del Centro Medico Legale di Messina – Commissione Medica per l’accertamento dell’handicap – approvato dall’INPS ai sensi dell’art. 20 comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, agli atti dell’Ufficio, dal quale risulta il riconoscimento della situazione di gravità dell’handicap della madre del dipendente;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 1208 del 16/10/2018, con la quale il dipendente con matricola in oggetto indicata è stato autorizzato ad usufruire dei benefici della legge 104/92 e successive modifiche per assistere la madre;

CONSIDERATO che il dipendente e la madre sono residenti allo stesso indirizzo, come da dichiarazione allegata all’istanza;

CHE il dipendente è l’unico figlio convivente con la madre ed è il referente unico per l’assistenza del proprio genitore disabile;

CHE il coniuge convivente della persona disabile da assistere è affetto da patologie invalidanti, come da certificato medico già agli atti dell’Ufficio ed entrambi i genitori sono deceduti;

LETTO l’art. 4, commi 2 e 4 bis, della legge 53/2000;

VISTO l’art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 che tra l’altro prevede un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari della durata massima di due anni complessivi, finalizzato all’assistenza di portatori di handicap in situazione di gravità;

VISTO il comma 106 dell’art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell’ handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTO il comma 5, dell’art. 42 del D.Lgs 151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n° 19 del 26/01/2009;

VISTO, inoltre, l’art.4 del D.Lgs n°119 del 18/07/2011 relativo alle modifiche all’art.42 del decreto legislativo 26/03/2001, n° 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave;

VISTA la circolare INPDAP n°22 del 28/12/2011;

VISTA la circolare INPS n.32 del 06.03.2012 che, al punto 6 tra l’altro chiarisce il requisito della convivenza;

VISTA, altresì, la circolare n°1 del 21/02/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica che, al punto 3, lettera b, chiarisce le modalità di fruizione, prevedendo anche la fruizione frazionata a giorni e la possibilità di cumulare nello stesso mese periodi di congedo straordinario con i permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92;

VISTO, inoltre, il messaggio n.3114 del 07/08/2018 dell’INPS che, al punto 4, tra l’altro, prevede che i periodi di congedo straordinario retribuiti ex art. 42, comma 5, del D. lgs n.151/2001 possono essere cumulati con i permessi previsti dall’art.33 della legge 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di

benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario;

VISTO il parere INAIL del 07/06/2017 che prevede che il congedo straordinario retribuito previsto dal D. Lgs 151/2001, non può essere interrotto, nel periodo di fruizione da altri eventi, che di per sé, potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro, individuando la malattia e la maternità quali unici eventi che derogano a tale principio. La possibilità di godimento del residuo periodo di congedo straordinario retribuito è subordinata alla presentazione di una nuova domanda;

CHE, nel caso di malattia del dipendente, l'Ufficio provvederà ad interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito, con atto scritto, al fine di consentire, in tempo utile, al Servizio "Gestione economica del personale", di porre in essere gli atti consequenziali di competenza;

CHE, nel caso di interruzione della fruizione del congedo de quo per malattia, il dipendente dovrà presentare una nuova istanza, per la fruizione del residuo periodo di congedo;

CONSIDERATO che il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, sta usufruendo di 73 giorni di congedo straordinario retribuito, ai sensi della normativa summenzionata, autorizzati con Determinazione Dirigenziale n. 1281 del 19/12/2019;

CHE, sommando gli 86 giorni richiesti ai 73 di cui sta usufruendo e ai 146 già usufruiti, il dipendente totalizzerà 305 giorni di congedo straordinario retribuito;

CHE, pertanto, la domanda dello stesso può essere accolta per la durata massima di 2 anni nell'arco della vita lavorativa;

VISTA l'istruttoria del Responsabile dell'Ufficio "Selezioni e Mobilità";

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D. Lgs n.267/2000;

VISTO il D. Lgs n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n. 8/2014;

VISTA la L.R. n.26 del 20/11/2014;

VISTA la L.R. n.15/2015;

VISTA la L.R. n.8/2016;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

PER QUANTO in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente con matricola in oggetto indicata, ad usufruire di giorni 86 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, dal 01/07/2020 al 31/12/2020, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n° 19/2009 e dell'art.42, comma 5, del D.Lgs n.151/2001 modificato dall'art.4 del Decreto Lgs n°119/2011, per assistere la madre, convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata, come indicato nel seguente prospetto:

mese di luglio: giorni 01,02,03,07,08,09,10,14,15,16,17,21,22,23,24,31;

mese di agosto: giorni 04,05,06,07,11,12,13,14,18,19,20,21,28;

mese di settembre: giorni 01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24;

mese di ottobre: giorni 01,02,06,07,08,09,13,14,15,16,23,27,28,29,30;

mese di novembre: giorni 03,04,05,06,10,11,12,13,17,18,19,20,27;

mese di dicembre: giorni 01,02,03,11,15,16,17,18,22,23,24,29,30,31;

STABILIRE che, al fine di non computare nel conteggio (monte) di 2 anni di congedo straordinario retribuito i giorni festivi ed anche il sabato e la domenica, il dipendente con matricola in oggetto indicata, dovrà effettuare la ripresa lavorativa nei seguenti giorni:

mese di luglio 2020 giorni: 06,13,20 e 27;

mese di agosto 2020 giorni: 03,10,17,24 e 31;

mese di settembre 2020 giorni: 07,14,21 e 25;

mese di ottobre 2020 giorni: 05,12,19 e 26;

mese di novembre 2020 giorni: 02,09,16,23 e 30;

mese di dicembre 2020 giorni: 04,14,21 e 28;

mese di gennaio 2021: giorno 4;

CHE, l'eventuale mancato rientro nelle suddette giornate, determinerà una consequenziale modifica del termine finale del congedo riconosciuto;

CHE il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D.Lgs 119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

TRASMETTERE copia della presente determinazione dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Al Commissario Straordinario;

Al Segretario Generale;

All'Ufficio "Albo Pretorio";

Al Dirigente della IV Direzione "Servizi tecnici Generali";

Al Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributarî" - Servizio "Gestione Economica del Personale", per gli adempimenti di competenza;

Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001

(D.D. N. 33 del 09/01/2020)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001

(D.D. N. 33 del 09/01/2020)